

COMUNE DI CADERZONE TERME

Provincia di Trento

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N.267 CONTROLLO DELLA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO 2024 – 2026

* * *

Il sottoscritto dott. Alessandro Caola, con studio in Pinzolo (TN), Via Miliani n. 11/c, in qualità di Revisore dei Conti del Comune di Caderzone Terme, nominato con delibera dell'organo consiliare n. 22 del 30 novembre 2022, per il triennio 2023 - 2025:

- *preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 di data 21.12.2023 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e il Bilancio di Previsione 2024-2026 e relativi allegati;*
- *preso atto che con deliberazione giuntale n. 11 d.d. 22.02.2024 si è provveduto al Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, art. 3 comma 4 d.lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.;*
- *vista la deliberazione n. 4 di data 23 aprile 2024 con la quale il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto della gestione 2023;*
- *preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.3 d.d. 25 marzo 2024 è stata adottata la prima variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario 2024-2026;*
- *preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.34 d.d. 23 aprile 2024 è stata adottata la seconda variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario 2024-2026;*



- *preso atto che con deliberazione della Giunta Comunale n.42 d.d. 30 maggio 2024 è stata adottata la terza variazione alle dotazioni di competenza del Bilancio Finanziario 2024-2026*
- *considerato che con la presente proposta di variazione di bilancio non si altera il pareggio finanziario e le variazioni di bilancio proposte rispettano i vincoli di finanza pubblica (pareggio di bilancio) di cui all'art. 9 della Legge 243/2012 così come modificato dalla Legge 164 del 31 agosto 2016 e dall'art. 1, comma 466 della Legge 11 dicembre 2016 n. 232;*
- *vista la L.R. n. 2 del 03 maggio 2018 all'oggetto: "Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige*
- *vista la legge provinciale 9 dicembre 2015, n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42)";*
- *visto l'art. 175 comma 8, il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";*
- *visto l'art. 193 comma 2 del TUEL, in base al quale almeno una volta, entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente: a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui; b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194; c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità*

accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

- *visti lo Statuto comunale, il Regolamento sui controlli interni e il Regolamento di contabilità vigenti;*
- *visto il permanere degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.lgs. 267/2000 in esito alla verifica della gestione finanziaria di competenza e dei residui, integrata con le risultanze delle variazioni di bilancio allegata al presente provvedimento, dalla quale non emergono dati che facciano prevedere un disavanzo di gestione o di amministrazione e che, pertanto, non sono necessari provvedimenti di ripristino degli equilibri finanziari.*
- *Vista la variazione di assestamento generale, con la quale si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva (ed il fondo di riserva di cassa), al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio;*
- *vista e analizzata la proposta di deliberazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;*
- *sentiti i pareri favorevoli espressi ai sensi e per gli effetti espressi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, dal Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnico-amministrativa e contabile;*

considerato:

- *che il Responsabile del Servizio Finanziario ha richiesto, e successivamente ottenuto, ai Responsabili dei Servizi le seguenti informazioni: - l'esistenza di eventuali debiti fuori bilancio; - l'esistenza di dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui, anche al fine di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;*



- *che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio da ripianare e dati, fatti o situazioni che possano far prevedere l'ipotesi di un disavanzo di amministrazione in riferimento a quanto sopra descritto;*
- *che il responsabile del Servizio Finanziario, sulla base delle segnalazioni pervenute dai Responsabili dei singoli servizi, attesta l'inesistenza di situazioni che possono generare squilibrio di parte corrente e/o capitale, di competenza e/o nella gestione dei residui, ovvero nella gestione della cassa.*
- *che è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, con una revisione di euro 358,22;*
- *che è verificato l'equilibrio nella gestione dei residui attivi e passivi e che, pertanto, non risulta necessario provvedere all'accantonamento di ulteriori poste al Fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione;*
- *che è stato verificato l'attuale stanziamento al Fondo di Riserva, e ritenuto sufficiente in relazione alle possibili spese impreviste fino alla fine dell'anno, con conseguente necessità di non integrare l'importo entro i limiti di legge;*
- *che con la presente variazione al bilancio di previsione 2024-2026 è stato applicato avanzo di amministrazione libero per euro 99.133,14 e avanzo di amministrazione vincolato per euro 1.162,50, per un totale di euro 100.295,64;*
- *che è stato verificato il permanere dell'equilibrio economico e del pareggio finanziario nel rispetto di quanto previsto dall'art. 193 del D.lgs. 267/2000, nonché il rispetto del vincolo di finanza pubblica, come risulta dai dati riassuntivi di seguito esposti relativi alla variazione e agli equilibri di bilancio:*

VARIAZIONE AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2024-2026			
ENTRATE			
	2024	2025	2026
Avanzo applicato	€ 100.295,64		
Maggiori entrate correnti	€ 15.373,70	€ -	€ -
Minori entrate correnti	-€ 6.816,50	€ -	€ -
Maggiori entrate conto capitale	€ 203.393,52	€ -	€ -
Minori entrate conto capitale	€ -	€ -	€ -
TOTALE VARIAZIONE ENTRATE	€ 312.246,36	€ -	€ -
SPESE			
	2024	2025	2026
Minori spese correnti	-€ 7.009,02	€ -	€ -
Maggiori spese correnti	€ 26.728,72	€ -	€ -
Minori spese conto capitale	€ -	€ -	€ -
Maggiori spese conto capitale	€ 292.526,66	€ -	€ -
TOTALE RISORSE UTILIZZATE	€ 312.246,36	€ -	€ -

ciò premesso, visto e considerato il Revisore dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

in ordine all'adozione della deliberazione del Consiglio Comunale di Caderzone Terme con oggetto “ Articoli 175 e 193 d.lgs. 18 agosto 2000 – variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio”.

Pinzolo, 3 luglio 2024

IL REVISORE DEI CONTI

Dott. Alessandro Caola

